



Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
SERVIZIO 10 - ATTIVITA' TECNICHE E RISORSE MINERARIE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 5 novembre 1949, n.1182;
- VISTA la Legge regionale 4 aprile 1956, n. 23;
- VISTA la Legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54;
- VISTO il D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624;
- VISTA la Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
- VISTO il D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 38;
- VISTO il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
- VISTA la circolare assessoriale Bilancio e Finanze n. 23 del 31.12.1999;
- VISTA la circolare assessoriale Bilancio e Finanze n. 2 del 26.02.2001;
- VISTO il D. L.gs. 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
- VISTO il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12, Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008, e s.m.i.;
- VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013 n. 6;
- VISTO il D.D.G. n. 403 del 26.09.2013 di approvazione del nuovo funzionigramma del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il D.P.Reg. n. 3070 del 14.05.2014 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia;
- VISTO il D.D.G. 15.05.2014, n. 3135, con il quale è stato approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia il contratto di incarico di dirigente del Servizio 10 "Attività Tecniche e Risorse Minerarie";
- VISTO il D.D.G. 15.05.2014, n. 3133, con il quale è stato approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia il contratto di incarico di dirigente della U.O. 10.1 del Servizio 10 "Attività Tecniche e Risorse Minerarie";
- VISTO l'art. 32 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9, con il quale è stato soppresso il Consiglio regionale delle Minere;
- VISTA l'istanza, assunta al protocollo in data 03.06.2013 n. 28668, con la quale la Iniziative Turistiche Geracesi S.p.A. (P.I. 06216770823) con sede legale in Geraci Siculo (PA), C./da Parrino, ha chiesto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 54/1956, il permesso di ricerca per acque minerali, da denominarsi "Iniziative Geracesi", per la durata di anni uno, e la successiva integrazione, pervenuta in data 25.10.2013 n. 56459, con la quale la Società ha chiesto di estendere il permesso di ricerca da uno a tre anni a seguito del nuovo programma dei lavori presentato.
- VISTA la pubblicazione dell'istanza sulla G.U.R.S. n. 8 del 28.02.2014 -Parte II e III e sull'Albo Pretorio del comune di Geraci Siculo, a seguito della quale la società Terme di Geraci Siculo ha presentato opposizione.
- VISTE le note, assunte al protocollo del Dipartimento in data 27.07.2013 n. 38805 (rif. 331/13 del 26.07.2013), in data 10.10.2013 n. 52302 (rif. 361/13 dell'8.10.2013) e in data 10.01.2014 n. 1588 (rif. 9/14 9.01.2014) con le quali la Terme di Geraci Siculo S.p.A. si è opposta al rilascio del permesso di ricerca "Iniziative Geracesi";

- VISTA la nota in data 15.11.2013 n. 62678, con la quale il Servizio 7 -Distretto minerario di Palermo ha fornito alla Terme di Geraci Siculo S.p.A. chiarimenti in merito alla opposizione presentata dalla stessa società in data 10.10.2013;
- VISTA la nota n. 52080 del 9.10.2013 con la quale il Servizio 9 -Geologico e Geofisico, in relazione alla opposizione della Terme di Geraci Siculo S.p.A., in data 30.07.2013, ha espresso l'avviso che l'area del permesso di ricerca "Iniziativa Geracesi": *"ricade quindi in gran parte sulle argille di Portella Manderini, mentre a sud ovest è presente una piccola estensione di detrito. Risulterebbe quindi, dai rilievi di superficie effettuati, non collegati idraulicamente dall'acquifero sfruttato dalla concessione mineraria Terme di Geraci Siculo S.p.A.; pertanto si ritiene, dai dati disponibili, che l'esecuzione delle trivellazioni previste non creino interferenze con l'acquifero della sopraccitata concessione delle Terme di Geraci Siculo"*;
- VISTO il rapporto istruttorio trasmesso con nota n. 12698 dell'1.04.2014 con il quale il Distretto minerario di Palermo ha espresso parere favorevole al rilascio del permesso di ricerca per la durata di anni tre, con l'avvertenza che i lavori del permesso vengano eseguiti sotto la sorveglianza del Servizio 9 -Geologico e Geofisico, al fine di salvaguardia delle sorgenti in concessione alla Terme di Geraci Siculo S.p.A.;
- VISTA la nota n. 23406 del 4.06.2014 con la quale il Distretto minerario di Palermo in merito alle opposizioni della Terme di Geraci S.p.A. in data 29.07.2013 e 10.01.2014, in considerazione delle motivazioni di carattere commerciale delle stesse non rileva profili di competenza;
- VISTA la nota n. 14971 del 17.04.2014 con la quale il Servizio 10 ha informato la Iniziative Turistiche Geracesi S.p.A. che la Società Terme di Geraci Siculo S.p.A. in data 21.03.2014 aveva presentato istanza di permesso di ricerca di acque minerali interessante l'area del permesso di ricerca richiesto dalla medesima Iniziative Turistiche Geracesi, determinandosi, così, constatata l'interferenza tra le richieste, la condizione di concorrenza;
- VISTA la nota n. 24413 del 5.06.2014 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Palermo, considerato che l'area del richiesto permesso ricade parzialmente all'interno della zona di protezione di sorgenti vincolate ai sensi dell'art. 5 del D.P. 20 aprile 2012 di approvazione del vigente P.R.G.A., che individua una zona di protezione avente raggio di 1 km dalla fonte, ha espresso il parere che *"che possa essere accordato il permesso di ricerca ... a condizione che nelle aree ricadenti all'interno della zona di protezione come sopra individuata,*
- sia consentito esclusivamente lo sfruttamento di manifestazioni sorgentizie oggi esistenti, ancorché non utilizzate, senza che venga alterato l'attuale assetto idrogeologico dell'area;
- sia vietata la realizzazione di ricerche idriche mediante l'esecuzione di pozzi, saggi, scavi, perforazioni, trincee e, più in generale, di qualsivoglia altra tipologia di opera che possa interessare il sottosuolo.";
- VISTA la nota, pervenuta il 24.10.2014 n. 37590, con la quale Iniziative Turistiche Geracesi S.p.A. ha trasmesso l'ulteriore documentazione che tiene conto delle prescrizioni espresse dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo con la nota n. 24413 del 5.06.2014, comprendente il programma dei lavori di ricerca ed il programma economico finanziario;
- VISTA la nota n. 39115 del 7.11.2014 con la quale il Distretto minerario di Palermo, ad integrazione del rapporto istruttorio n. 12698 dell'1.04.2014, ha confermato il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza del permesso di ricerca, accertata la conformità del nuovo progetto con le prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo;
- VISTA la nota n. 40026 del 14.11.2014 con la quale il Servizio 10, nel prendere atto del parere favorevole di cui al vista precedente, ha comunicato al Distretto minerario di Palermo di essere in attesa delle risultanze istruttorie riguardanti la concorrenza tra le istanze di permesso della Iniziative Turistiche Geracesi S.p.A. e della Terme di Geraci Siculo S.p.A.;
- VISTA la nota n. 1260 del 15.01.2015 con la quale il Distretto minerario di Palermo, in relazione alla concorrenza tra le istanze di permesso di ricerca della Iniziative Turistiche Geracesi S.p.A. e della Terme di Geraci Siculo S.p.A., ha espresso di non ritenere sussistenti gli elementi determinanti la concorrenza, *"ed in particolare per i seguenti motivi:*
1. La società Terme di Geraci Siculo S.p.A. ha fatto richiesta di accesso agli atti di questo Ufficio circa la documentazione relativa al permesso di ricerca per acque minerali presentato dalla società Iniziative Turistiche Geracesi S.p.A., acquisendo così conoscenza del programma

dei lavori di ricerca, degli impegni finanziari e di tutte le informazioni del permesso di ricerca in questione, venendo meno il tal modo al principio del segreto di gara;

2. La società Terme di Geraci Siculo S.p.A. ha presentato istanza di permesso di ricerca circa nove mesi dopo la presentazione dell'istanza di permesso di ricerca della società Iniziative Turistiche Geracesi S.p.A., quindi dopo un lasso di tempo piuttosto lungo e con il procedimento istruttorio del permesso di ricerca della società Iniziative Turistiche Geracesi S.p.A. in fase conclusiva;

3. L'area chiesta nel permesso di ricerca della società Terme di Geraci Siculo S.p.A. è circa quattro volte più estesa rispetto a quella chiesta nel permesso di ricerca della società Iniziative Turistiche Geracesi S.p.A. Tuttavia, in relazione agli impegni economici proposti le due istanze risultano confrontabili dal punto di vista tecnico finanziario. ”

Con ciò ritenendo conclusivamente che possa essere rilasciato il permesso di ricerca alla società Iniziative Turistiche Geracesi S.p.A., ed eventualmente alla società Terme di Geraci Siculo S.p.A., enucleando l'area del permesso assegnato alla Iniziative Turistiche Geracesi S.p.A.;

VISTA la nota n. 51895 del 3.12.2013 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento regionale Ambiente ha considerato esperita la procedura di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 1527/06, come modificato dal D.Lgs. n. 04/08, e che il progetto per la ricerca di acque minerali della Iniziative Turistiche Geracesi S.p.A. non debba essere sottoposto alla procedura di VIA, a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate nella medesima nota;

VISTO l'Atto di Adesione al Protocollo di Legalità stipulato in data 23.05.2011 tra l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U., il Ministero dell'Interno, le Prefetture delle province siciliane e Confindustria Sicilia, sottoscritto dal legale rappresentante della Iniziative Turistiche Geracesi S.p.A., pervenuto in data 23.04.2014 n. 16109;

VISTA la dichiarazione resa dal legale rappresentante della Iniziative Turistiche Geracesi S.p.A. in data 09.07.2014, relativa alla non sussistenza della ipotesi di esclusione prevista dall'art. 8 della L.R. n. 54/1956;

VISTA la nota, pervenuta in data 26.01.2015 n. 2431, con la quale il legale rappresentante della Iniziative Turistiche Geracesi S.p.A. ha trasmesso la nomina del direttore dei lavori di ricerca;

CONSIDERATO che con nota n. 2520 del 27.01.2015 il Servizio 10 ha trasmesso alla Prefettura di Palermo, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, del D.Lgs. n. 218/2012 e del Protocollo di Legalità, la documentazione ai fini dell'antimafia, fatta pervenire dalla Società in data 26.01.2015;

CONSIDERATO che sono trascorsi i 45 giorni previsti dal Protocollo senza che nulla sia pervenuto dalla Prefettura di Palermo e, pertanto, il provvedimento autorizzatorio deve essere adottato, salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di informazioni del Prefetto che rilevino tentativi di infiltrazione mafiosa;

RITENUTI sussistenti i requisiti della capacità tecnico-economica per la conduzione dei lavori;

VISTO il parere n. 65605 del 25.07.2014 con il quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, in relazione ai principi di trasparenza e tutela della concorrenza, anche di derivazione comunitaria, dovendo essere assicurata la migliore utilizzazione del bene in vista del perseguimento dell'interesse pubblico, non sussistendo un incondizionato diritto al rinnovo della concessione, ha rappresentato la necessità di assegnazione della concessione attraverso gara di evidenza pubblica;

RITENUTO di non potere accogliere le osservazioni e le richieste contenute nelle opposizioni prodotte dalla Terme di Geraci Siculo S.p.A., assunte al protocollo del Dipartimento in data 27.07.2013 n. 38805 (rif. 331/13 del 26.07.2013), in data 10.10.2013 n. 52302 (rif. 361/13 dell'8.10.2013) e in data 10.01.2014 n. 1588 (rif. 9/14 del 9.01.2014), in quanto: - l'area del richiesto permesso di ricerca della Iniziative Turistiche Geracesi S.p.A. ricade all'esterno dell'area della vigente concessione "Pizzo Argentiera" della Terme di Geraci Siculo S.p.A.; - il Servizio 9 -Geologico e Geofisico, con relazione n. 52080 del 9.10.2013, ha espresso l'avviso che l'area del permesso di ricerca "Iniziative Geracesi": *“ ricade quindi in gran parte sulle argille di Portella Manderini, mentre a sud ovest è presente una piccola estensione di detrito. Risulterebbe quindi, dai rilievi di superficie effettuati, non collegati idraulicamente dall'acquifero sfruttato dalla concessione mineraria Terme di Geraci Siculo S.p.A.; pertanto si ritiene, dai dati disponibili, che l'esecuzione delle trivellazioni previste non creino interferenze con l'acquifero della sopraccitata concessione delle Terme di Geraci Siculo”*; - i lavori del permesso dovranno essere eseguiti sotto la

sorveglianza dei Servizi 7 e 9 del Dipartimento dell'Energia, al fine di garantire la salvaguardia delle sorgenti in concessione alla Terme di Geraci Siculo S.p.A.; - trattasi di risorsa rinnovabile e non di giacimento minerario ad esaurimento; il progetto del permesso di ricerca risulta dotato del parere rilasciato dall'Autorità competente in materia ambientale.

RITENUTO di dovere accordare il permesso di ricerca.

DECRETA

- ART. 1) Per i motivi esplicitati in premessa, formanti parte integrante del presente dispositivo, le opposizioni avverso all'istanza di permesso di ricerca, da denominare "Iniziativa Geracesi", della Iniziative Turistiche Geracesi S.p.A. sono respinte.
- ART. 2) Ai sensi e per gli effetti della L.R. 1 ottobre 1956 n. 54, è accordato alla Iniziative Turistiche Geracesi S.p.A. (P.I. 06216770823), con sede legale in Geraci Siculo (PA), contrada Parrino, il permesso di ricerca per acque minerali, da denominare convenzionalmente "Iniziativa Geracesi", per la durata di anno tre, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
- ART. 3) L'area del permesso di ricerca, accordato ai sensi dell'art. 2, ricade nel territorio del comune di Geraci Siculo (PA), e misura complessivamente Ha 11.00.00, come delimitata nell'allegata planimetria a scala 1/10.000, che forma parte integrante del presente decreto.
- ART. 4) Il presente decreto non costituisce presupposto preferenziale ai fini dell'ottenimento dell'eventuale successiva concessione mineraria per lo sfruttamento della risorsa eventualmente rinvenuta in quanto l'assegnazione del titolo concessorio dovrà avvenire previa procedura selettiva/comparativa di evidenza pubblica, nell'ambito della quale saranno riconosciuti allo scopritore i soli costi documentati della ricerca da imputare al concessionario, se diverso dal permissionario. In ogni caso lo sfruttamento della risorsa idrica eventualmente rinvenuta è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 152/2006.
- ART. 5) Il permissionario è tenuto:
- a- alla preliminare acquisizione dalle Autorità competenti di ogni nulla osta e autorizzazione necessari per l'esecuzione dei lavori;
 - b- al rispetto delle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti;
 - c- all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria nonché da quelle di tutela ambientale, di tutela delle condizioni di lavoro e tributarie; i compiti di polizia mineraria a salvaguardia del giacimento e di sicurezza del lavoro saranno svolti dal Distretto Minerario di Palermo;
 - d- ad eseguire, attenendosi alle disposizioni di legge, esclusivamente i lavori previsti nel programma allegato all'istanza;
 - e- a trasmettere ogni sei mesi al Distretto Minerario di Palermo una relazione dettagliata sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti, comunicando ogni altra notizia che possa interessare l'andamento dell'attività;
 - f- a conclusione dell'attività del permesso di ricerca a consegnare al Distretto minerario una relazione tecnica conclusiva contenente, tra l'altro, i dati di portata, le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dell'acqua captata (prove di mineralità) nelle quattro stagioni, le opere realizzate, gli importi documentati delle spese sostenute e quant'altro materiale ed informazioni previsti nel permesso di ricerca od acquisiti nel corso dello stesso.
 - g- a fornire ai funzionari del Distretto i mezzi necessari per l'ispezione dei lavori ed a comunicare all'Amministrazione regionale i dati statistici e le informazioni che venissero richiesti;
 - h- a corrispondere alla Regione siciliana, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, il canone annuo anticipato di € 57,82 pari a € 5,2566, per ogni ettaro di superficie e frazione compresi nei limiti della zona di ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 27 aprile 1999, n. 10 e successivi aggiornamenti, da rivalutarsi secondo le modalità prescritte dalla citata norma (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati); l'importo di detto canone affluirà per l'esercizio finanziario in corso e per gli anni successivi sui corrispondenti capitoli di ciascun esercizio finanziario;

i- a registrare a propria cura e spese il presente decreto presso i competenti Uffici finanziari, nonché a trasmettere l'attestazione di pagamento della relativa tassa di concessione governativa regionale di € 300,00 da versare, secondo le modalità indicate dalla circolare Assessorato Bilancio e Finanze n. 2 del 26.02.2001, su c.c.p. n. 17770900, intestato a Cassa provinciale della Regione siciliana-Gestione UNICREDIT S.p.A.-Palermo, con imputazione al capitolo 1606 del bilancio della Regione siciliana.

ART. 6) I lavori da realizzare con il permesso di ricerca di cui al presente decreto, al fine di garantire da possibili interferenze con la concessione "Pizzo Argentiera", dovranno essere eseguiti sotto la stretta sorveglianza del Servizio 7 -Distretto minerario di Palermo, che si avvarrà delle puntuali necessarie consulenze del Servizio 9 -Geologico e Geofisico.

ART. 7) Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.

ART. 8) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S.

Palermo, li 17 MAR. 2015

Il Dirigente della U.O. 10.1
(Costantino Greco)



Il Dirigente del Servizio
(Benedetto Lo Presti)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Pietro Lo Monaco)

